



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO

Via Dante 45 – 60013 Corinaldo (AN)

Tel. 071.67161 – Fax 071.7978021

E-mail anic834008@istruzione.it - Sito www.istitutocomprensivocorinaldo.it

COMUNICATO N. 124

Corinaldo, 30 Novembre 2017

**A tutti i componenti del Gruppo di lavoro per l'inclusione
Al personale ATA della Scuola Secondaria di 1° grado "Sforza"**

Oggetto: Convocazione G.L.I.

Il Dirigente Scolastico con la presente convoca il Gruppo di lavoro per l'Inclusione il giorno **5 Dicembre 2017 alle ore 15.30** presso la Direzione.

All'ordine del giorno la costituzione del gruppo di lavoro, la realizzazione del Piano di inclusione, le conseguenze dell'applicazione del Decreto sull'Inclusione (D.Lgs. 66/2017 – **si veda l'allegato**) e l'eventuale verifica/modifica su tutte le modulistiche/schede di osservazione adottate.

Si precisa che alla riunione sono stati invitati sia il presidente del Consiglio di istituto, sia alcuni genitori di alunni rappresentativi delle varie realtà territoriali dell'Istituto comprensivo i quali, con la loro presenza in direzione, daranno conferma della propria adesione al gruppo di lavoro.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

D.Lgs. 66/2017

Art. 8

Piano per l'inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9

Gruppi per l'inclusione scolastica

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

(omissis)

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

